



CIRCOLARE N° 7

Alla rispettabile clientela – alla c.a. Direzione

Novità fiscali

SUPERAMMORTAMENTO PER VEICOLI NEL 2017

Il D.D.L. di bilancio 2017 riprende e modifica la disciplina dei superammortamenti contenuta nella precedente legge di Stabilità 2016 ed esclude dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata. Perciò le **auto aziendali e professionali** potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale solo se acquisite nuove entro il 31.12.2016. Fino al 31.12.2016 tutte le auto sono agevolabili.

Dal **1.01.2017**, invece, l'agevolazione riguarderà solo le **vetture esclusivamente strumentali**, cioè quelle essenziali per l'esercizio dell'attività: ad esempio autonoleggi, scuole guida o autovetture ad uso pubblico come i taxi.

Nessuna variazione per gli altri veicoli, come gli autocarri e i mezzi strumentali per natura che abbiano il requisito dell'inerenza: tali veicoli saranno agevolati anche nel 2017.

Per individuare il periodo di imputazione degli investimenti, si considerano le spese per l'acquisto di beni mobili sostenute alla data di consegna o di spedizione, oppure, nel caso questa sia successiva, alla data in cui si verifica l'effetto di trasferimento della proprietà. Per quanto riguarda il leasing, occorre considerare la data di consegna al locatario.

Veicoli agevolabili fino al 31.12.2016

Cosa cambia nel 2017

Cosa non cambia nel 2017

Momento in cui sorge il diritto all'agevolazione

ACQUISTO DI MACCHINARI CON LA SABATINI-TER

Nuovi chiarimenti sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico riferiti alla possibilità di beneficiare dell'agevolazione Sabatini-ter per l'acquisto di beni strumentali d'impresa.

Occorre dichiarare, entro i termini già previsti dalla precedente normativa, la spesa effettivamente sostenuta trasmettendo con le solite modalità la dichiarazione di ultimazione dell'investimento, unitamente alla richiesta di erogazione completa di tutta la documentazione necessaria.

FONDO GARANZIA PMI

Ancora in esame al Ministero dell'Economia è il decreto sulla riforma del Fondo di garanzia Pmi, nel quale sarebbe previsto un nuovo sostegno agli investimenti e allo sviluppo delle nuove imprese, con il riconoscimento di una garanzia pari all'80% sui finanziamenti bancari richiesti.

Le imprese saranno catalogate in cinque classi alle quali verrà riconosciuta una differente percentuale di garanzia per il credito, sia breve che a lungo termine. Gli interventi dovrebbero essere a favore delle categorie di imprese che sono attualmente più esposte al rischio di credito.

AGEVOLAZIONI PER NUOVE ASSUNZIONI

Con il 31.12.2016 cesseranno alcuni benefici connessi alle nuove assunzioni:

- sgravi per apprendisti assunti con contratto professionalizzante;
- agevolazione per assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, che dal 2017 saranno cancellate;
- riduzione contributiva del 40% per la durata di 24 mesi dalla data di nuova assunzione (disoccupati lungo periodo);
- agevolazione per trasformazione di lavoratori in mobilità;
- incentivo economico per giovani che hanno svolto un tirocinio garanzia giovani.

La legge di bilancio 2017 prevede, invece, una decontribuzione per le aziende che assumono giovani dopo uno stage post diploma o post laurea. Il beneficio è pari allo sgravio contributivo del 100% per la durata di tre anni con un limite massimo annuo di euro 3.250.

Termine di alcune agevolazioni con il 31.12.16

Nuove agevolazioni per il 2017

NUOVO UTILIZZO VOUCHER

Il Decreto interministeriale 1/9/16 (G.U. 27/10/16) prevede che anche le madri lavoratrici autonome o imprenditrici avranno diritto all'acquisto ed alla erogazione di voucher per servizi di baby-sitting. Rientrano in questa categoria le madri lavoratrici autonome o imprenditrici, e tra queste comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane ed esercenti attività di commercio, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, al termine del periodo di fruizione dell'indennità di maternità e nei 3 mesi successivi, ovvero per un periodo massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Il beneficio è pari ad un contributo dell'importo massimo di euro 600 mensili, per un periodo complessivo non superiore a 3 mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.

Per accedere al beneficio occorre presentare telematicamente la domanda entro il 31.12.2016, indicando l'opzione ed il periodo per il quale si intende fruire del beneficio in alternativa al congedo parentale, con conseguente riduzione di quest'ultimo.

Soggetti beneficiari alla possibilità di acquisto dei voucher

Entità del beneficio

Modalità di accesso al beneficio

COMUNICAZIONE BLACK LIST: ABROGAZIONE ANTICIPATA AL 2017

E' previsto che nell'anno 2017 non si dovrà inviare la comunicazione black list riferita al periodo d'imposta 2016 a seguito dell'approvazione del pacchetto semplificazioni nell'iter di conversione del D.L. 193/2016.

RIMBORSI IVA: PER LE RICHIESTE IN CORSO NESSUNA GARANZIA FINO AD EURO 30.000

Con l'approvazione del pacchetto semplificazioni (iter conversione DL 193/2016) è stata innalzata ad euro 30.000 la soglia per l'ottenimento dei rimborsi iva senza necessità di presentare la garanzia (il limite precedente era di euro 15.000)

Con le regole introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014), in vigore dal 13.12.14, l'ottenimento dei rimborsi iva può avvenire senza presentazione di fidejussione a garanzia in certe condizioni:

- per i rimborsi inferiori ad euro 15.000;
- per i rimborsi superiori ad euro 15.000 non è necessaria la presentazione della garanzia per i contribuenti non a rischio, solo se sull'istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

E' necessario presentare la garanzia per i soggetti passivi che richiedono il rimborso all'atto della cessazione dell'attività.

I contribuenti cosiddetti a rischio devono sempre presentare la garanzia per rimborsi di importo superiore ad euro 15.000. Tali soggetti sono:

- i soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni, diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'art. 25, D.L. 179/2012, conv. con modif. dalla L. 221/2012;
- i soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano Euro 150.000;
 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano Euro 150.000 ma non l'importo di Euro 1.500.000;
 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a Euro 150.000, se gli importi dichiarati superano Euro 1.500.000;

Nell'iter di conversione del D.L. 193/2016 è stata innalzata ad euro 30.000 la soglia che consente l'ottenimento dei rimborsi IVA senza presentazione di garanzie sia sulle istanze di rimborso trimestrali che sulle quelle annuali.

Pertanto non sarà più necessaria la presentazione di garanzia:

- per i rimborsi di importo inferiore ad euro 30.000;
- per i rimborsi d'importo superiore ad euro 30.000 per i contribuenti non a rischio, solo se sull'istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I contribuenti a rischio saranno sempre tenuti a presentare le necessarie garanzie per le richieste di importi superiori ad euro 30.000.

Regole attuali

Cosa cambia

Il DDL “Bilancio 2017” conferma e proroga la maggior parte delle detrazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, con alcune novità.

La detrazione Irpef è confermata nella misura del 50% (entro il tetto massimo di spesa pari a euro 96.000), per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2017. Dal 1.1.2018, salvo ulteriori interventi legislativi, la misura della detrazione Irpef tornerà al 36%, con limite di spesa fissato a euro 48.000.

La detrazione, da suddividere in 10 quote annuali, spetta ai contribuenti che sono proprietari (o nudi proprietari) degli immobili oggetto degli interventi, nonché ai titolari di altri diritti di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie). Il beneficio compete anche a locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile.

L’agevolazione, entro l’importo massimo di euro 96.000, spetta anche in caso di acquisto o di assegnazione di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da una cooperativa edilizia che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvede a vendere o assegnare l’immobile. In questo caso, il beneficio prescinde dal valore degli interventi eseguiti e va calcolato su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’abitazione.

È prevista la modifica della detrazione Irpef riconosciuta sulle spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+, A per i forni), da destinare all’arredo dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale il contribuente beneficia della relativa detrazione.

E’ riconosciuta la detrazione del 50%, entro una spesa massima di euro 10.000 per unità immobiliare, limitatamente agli interventi di recupero edilizio avviati dal 1.1.2016, e per le sole spese sostenute nel corso del 2017. Inoltre, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse alla detrazione (euro 10.000), è necessario considerare anche le spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione, relative agli interventi effettuati nel 2016 o iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.

Non è stata prevista la proroga del *bonus* mobili riservato alle giovani coppie, anche di fatto, acquirenti un’unità immobiliare destinata ad essere adibita ad abitazione principale.

La detrazione riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è confermata nella misura del 65%, per le spese sostenute entro il 31.12.2017. Dal 1.1.2018, salvo ulteriori interventi legislativi, l’agevolazione confluirà tra quelle previste nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (tra le spese sostenute per interventi di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, c. 1, lettera h), TUIR), destinate ai soli soggetti Irpef.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione fiscale nella misura del 65% è stata invece prorogata fino al 31.12.2021.

Interventi di recupero patrimonio edilizio

Bonus mobili ed elettrodomestici

Interventi di riqualificazione energetica

E' prevista una modifica alla detrazione riconosciuta per l'adozione di misure antisismiche e l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza degli edifici situati in zone sismiche (zone 1, 2 e 3 OPCM 3274/2003) adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

Per le spese sostenute nel periodo dal 1.1.2017 – 31.12.2021 è riconosciuta una detrazione del 50% entro una spesa massima di euro 96.000 ripartita in 5 quote annuali.

Tale detrazione è innalzata se viene ridotta la classe di rischio a seguito degli interventi.

Adozione misure antisismiche

NUOVO SPESOMETRO TRIMESTRALE

Dal prossimo anno, lo spesometro dovrà essere trasmesso con cadenza trimestrale invece che annuale (permane comunque l'obbligo di trasmettere lo spesometro riferito al 2016).

A decorrere dal 1.1.2017, i soggetti passivi Iva dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni IVA (attive e passive) entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Nella comunicazione si dovranno indicare:

- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'operazione;
- la data e il numero della fattura;
- la base imponibile, l'aliquota Iva e l'imposta;
- il tipo di operazione.

Per l'omesso o erroneo invio dei dati è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 25 per ciascuna fattura, con un massimo di euro 25.000.

Sempre con effetto dal 2017, è previsto l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche IVA, mensili e trimestrali, pur restando invariati i termini di versamento dell'imposta). I soggetti passivi d'imposta dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle liquidazioni periodiche effettuate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (entro gli stessi termini della comunicazione IVA di cui sopra).

Sono espressamente esonerati da questo adempimento i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale (ad esempio, i soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i produttori agricoli esonerati) o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, i contribuenti "minimi" e forfetari). Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è prevista una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000

A fronte dei nuovi obblighi di cui sopra è prevista, a partire dal 1.1.2017, la soppressione dei seguenti adempimenti:

- comunicazione dei dati relativi ai contratti di *leasing* e di locazione e/o noleggio;
- trasmissione dei modelli intrastat per acquisti di beni e servizi;
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici "*black list*".

L'abrogazione dell'obbligo di trasmissione dei modelli intrastat è prevista dal 2017 e, pertanto, l'ultimo elenco acquisti (beni e servizi) da trasmettere è quello del mese

Previsione DL 193/2016

Termini per la trasmissione

Comunicazione trimestrale delle liquidazioni iva

Adempimenti soppressi

di dicembre o dell'ultimo trimestre 2016. Anche la soppressione della comunicazione "*black list*" è prevista con effetto dal 2017 e, di conseguenza, permane l'obbligo di trasmissione dei dati riferiti al 2016.

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani